



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. **2000**
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **18 settembre 2018**

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

11020 GABY
protocollo@pec.comune.gaby.ao.it

e, p.c. AZIENDA USL
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA
LOCALITÀ AMERIQUE, 7/L –
11020 QUART
protocollo@pec.ausl.vda.it

UFFICIO STAMPA

SEDE

OGGETTO: Elezioni comunali dell'11 novembre 2018. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si rammenta che, in occasione delle prossime consultazioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si sottolinea che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 2 ottobre e lunedì 22 ottobre 2018**.

.....
Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Segretario generale della Regione
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983 - 390165274984
télécopie +390165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983 - 390165274984
telefax +390165274988

PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF Regione: 80002270074
CF Prefettura: 80006880076

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione sia per l'eventuale secondo turno - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Il Sindaco verifica la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

Il Sindaco, per ogni turno di votazione, dovrà inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi con l'indicazione per ogni elettore di nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà direttamente alla raccolta del voto a domicilio.

Si rammenta, inoltre, che il Sindaco dovrà, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione per la raccolta del voto a domicilio.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Tiziana VALLET)

- documento firmato digitalmente -